



**BANCA PASSADORE & C.**

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888  
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

# Servizi Diversi

---

**Aggiornato al 16 giugno 2022**

*(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)*

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca  
all'indirizzo [info@bancapassadore.it](mailto:info@bancapassadore.it) o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)



## SERVIZI DIVERSI

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Banca Passadore & C. S.p.A.**

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: [info@bancapassadore.it](mailto:info@bancapassadore.it) - Sito internet: [www.bancapassadore.it](http://www.bancapassadore.it)

Iscritta all'albo delle banche N.1094

## CONDIZIONI ECONOMICHE

## ● Ricerche e documentazione:

Copia di estratti c/c e documentazione inerente a singole operazioni

- duplicato estratto conto o copia di altra documentazione inerente a singola operazione <u>archiviati elettronicamente</u> :	€ 6,00 per estratto/documento
- duplicati/copie ulteriori nell'ambito della stessa richiesta:	€ 3,00 per estratto/documento
- copia di documentazione inerente a singola operazione archiviata in formato cartaceo:	€ 10,00 per documento
- copie ulteriori nell'ambito della stessa richiesta:	€ 7,00 per documento
- fotocopie assegni:	€ 16,00 per assegno
- fotocopie assegni e relativa distinta di versamento:	€ 20,00 per assegno
- richiesta di copia di nostri assegni sottoposti a "check truncation" presso altri istituti:	€ 19,50 per assegno
- rilascio certificazioni passività bancarie:	€ 13,00 per certificazione
- rilascio certificazioni ritenute operate su interessi creditori:	€ 13,00 per certificazione
- rilascio referenze bancarie	€ 75,00
- rilascio certificazioni e dichiarazioni	€ 22,00
- rilascio dichiarazioni revisori dei conti:	€ 250,00
- recupero spese per invio fax per conto di clientela:	€ 9,00
- attestazione pagamento tributi:	€ 28,00
- rilascio referenze bancarie per gare d'appalto:	€ 500,00
- recupero spese per ricerche con esito negativo:	€ 20,00
● Richieste informazioni:	
- normali su piazza:	€ 37,00
- normali fuori piazza:	€ 52,00
- visure camerali:	€ 21,00 oltre a recupero costo
- visure ipo-catastali:	€ 21,00 oltre a recupero costo
● Pratiche di successione:	
- istruzione pratica:	minimo € 200,00 e massimo € 550,00
● Dichiarazione pignoramento/sequestro presso terzi:	€ 100,00
● Gestione pratiche sequestri preventivi:	€ 100,00
● Pratiche di versamento quota capitale sociale costituende	
- istruzione pratica	€ 50,00
● Mandato fiduciario per la gestione di somme depositate (cosiddetto <i>Escrow Account</i> ):	commissione pari al 2% annuo sulla somma in giacenza (minimo € 1.000,00 )
● Altri Servizi	
- ritiro corrispondenza presso ns. sportelli	€ 20,00 a semestre
- ritiro certificato di conformità autovetture	€ 10,00 per certificato
- verifica/riconteggio interessi richiesti dalla clientela	€ 30,00
- recupero spese per duplicazione contabili:	€ 10,00
- elaborazione e produzione calcolo competenze infratrimestrale:	€ 30,00



## RECLAMI

**Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: [ufficio.reclami@bancapassadore.it](mailto:ufficio.reclami@bancapassadore.it); pec: [ufficio.reclami@pec.passadore.it](mailto:ufficio.reclami@pec.passadore.it)), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento\*).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *“Arbitro Bancario Finanziario” (ABF)*, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- *“Organismo di Conciliazione Bancaria”*, istituito presso il *“Conciliatore Bancario Finanziario”*, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure chiedere alla Banca;

- *“Arbitro per le Controversie Finanziarie” (ACF)*, per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it) oppure chiedere alla Banca.

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

*Ricorso all'Autorità Giudiziaria.*

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

\* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.